

Domicilio fiscale all'estero: ininfluyente il possesso della casa in Italia e la mancata iscrizione all'AIRE

Autore: **Nicola Forte**

La convenzione OCSE prevale sulla normativa interna per risolvere i dubbi. È questa la conclusione della Corte di Giustizia di primo grado di Treviso per ciò che riguarda un contenzioso avente ad oggetto il domicilio fiscale di una persona fisica che lavorava e soggiornava all'estero, ma che non era iscritto all'AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero).

Nel caso specifico non può essere considerata fiscalmente residente in Italia la persona fisica che nello Stato estero dispone di un'abitazione permanente, di un permesso di soggiorno e svolge all'estero la propria attività lavorativa documentata per il tramite di certificazioni rilasciate dai propri datori di lavoro. Dalle predette certificazioni risulta la tassazione dei compensi nel Paese estero e il relativo pagamento dei contributi previdenziali.

In tale ipotesi è quindi del tutto irrilevante che il contribuente posseda in Italia un altro immobile a destinazione abitativa.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso (sentenza n. 44/2/2023 depositata il 1° febbraio 2023) ha poi fornito ulteriori elementi per sostenere la propria soluzione. Secondo il giudice di merito costituiscono ulteriori elementi in favore del contribuente la circostanza che il coniuge abbia la nazionalità estera del Paese in cui si risiede fiscalmente. Inoltre, la figlia è nata nello Stato estero e frequenta le scuole dell'obbligo in detto Stato. Invece, non rileva la proprietà di un immobile a destinazione abitativa utilizzato per le brevi permanenze in Italia, né la circostanza che il contribuente non risulti iscritto all'AIRE.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha valorizzato questi elementi fattuali ritenendo come il contribuente sia fiscalmente residente all'estero.

L'Agenzia delle Entrate riteneva tale soggetto residente fiscalmente in Italia in quanto iscritto nelle liste anagrafiche di un Comune italiano attribuendo rilievo alla mancata iscrizione all'AIRE.

Il giudice di merito ha accolto le doglianze del contribuente sulla base di quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Romania. La convenzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del modello di Convenzione OCSE, prevede che; in caso di conflitto tra Stati circa la residenza fiscale di una persona fisica il potere impositivo spetti preliminarmente allo Stato in cui risulta ubicata l'abitazione permanente posseduta dal contribuente; oppure in quello in cui lo stesso contribuente abbia il proprio centro di interessi vitali; e, in subordine, nello Stato in cui sia stata stabilita la dimora abituale e, come ultimo criterio, il modello OCSE fa riferimento alla nazionalità.

Nell'ipotesi in cui nessuno dei criteri suindicati possa trovare concreta applicazione la norma rinvia alla procedura amichevole tra gli stati coinvolti.

La decisione, che attribuisce prevalenza alle previsioni delle Convenzioni internazionali è conforme all'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973. In senso conforme risulta anche l'orientamento della Corte di Cassazione (sentenze nn. 14240 e 15207/2021).

Probabilmente, ove la controversia in esame fosse sorta dopo l'approvazione della legge delega della

riforma tributaria il problema non si sarebbe posto. Infatti, l'art. 3, lett. c) del disegno di legge prevede una revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni.